

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

Bari, 11/10/1976

Prot. 126/3^o/

Al Sig.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

S E D E

Con riferimento alla lettera del 5/8/1976 n. 2679,
si comunica che la 3^a commissione ha approvato il disegno di
legge "Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le
finalità di cui all'art. 1 della L.R. 4/7/1973 n. 16 ecc.".

Si allega il testo del disegno di legge con rela=
tiva relazione del Presidente la Commissione.

Distinti saluti,

003284	11 OTT. 1976	
Cal.	Classe	Fasc.

d'ordine
IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

Prot. n° 330

Bari, 13 ottobre 1976

Ill.mo Sig. Presidente


3[^] Commissione Consiliare Permanente

S E D E

Con riferimento alla Sua nota del 30/9/76 n° 136/3/3168
Le comunico che questa Commissione, in data odierna, ha espresso
parere favorevole al disegno di legge " Autorizzazione di un ul-
teriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della
L.R. 4/7/73, n° 16 concernente adeguamento della Legge 12/3/68;
n° 326".

Distinti saluti

(Prof. Marcello Rizzo)



Signor Presidente, Signori Consiglieri,

in questo Consiglio più volte abbiamo sostenuto che uno dei settori trainanti del processo di sviluppo della nostra Regione può e deve essere il turismo, grazie al patrimonio artistico, storico e paesaggistico del territorio pugliese.

In direzione di questo obiettivo ha operato, come è noto, la legge regionale 4.7.1973 n. 16, legge di adeguamento di quella statale n. 326 del 12.3.1968, recante provvidenze al fine della razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, anche se gli interventi hanno solo parzialmente favorito le iniziative turistico-alberghiere della Puglia, in quanto nei tre anni in cui ha operato la legge 1972/73/74, ha avuto a disposizione modesti finanziamenti stabiliti anno per anno con successive leggi regionali di rifinanziamento: la n. 44 del 30/12/1974 e la n. 46 del 28/5/1975.

Attraverso la prima applicazione della legge regionale n. 16/1973 si è potuto constatare il divario tra domande di contributi ed entità della somma a disposizione, che si è rivelata assolutamente inadeguata alla richiesta di operatori nel settore della ricettività alberghiera, che costituisce la premessa indispensabile della espansione turistica della nostra Regione, specialmente quando si tratta di strutture ricettive rivolte al turismo sociale come campeggi, ostelli per la gioventù, alberghi a prezzi popolari.

Nonostante le carenze lamentate, tuttavia si può sostenere che il primo piano di intervento per una spesa globale di £. 2.200.000.000= ha incentivato investimenti per circa 10 miliardi, tenendo presente che il contributo a fondo perduto della Regione può raggiungere il limite massimo del 25%.

C'è da far presente al Consiglio regionale che attualmente sono disponibili per l'incentivazione dell'industria alberghiera pugliese gli 800.000.000 già stanziati col bilancio del 1975 ed ancora non utilizzati.

IL PRESIDENTE

A questa somma ora si aggiunge quella proposta, pure ammontante a 800.000.000 di lire, per l'anno 1976.

Per doverosa informazione c'è da precisare che all'assessorato competente sono pervenute finora domande di contributo per iniziative turistico-alberghiere comportanti un investimento totale di £. 18. miliardi e mezzo e che altre richieste potranno pervenire fino a tutto dicembre 1976.

Con l'approvazione della legge di rifinanziamento all'esame l'assessorato potrà disporre complessivamente di una somma di £. 1.600.000.000- assolutamente insufficiente ad accogliere tutte le domande presentate, per soddisfare le quali, nei limiti della legge regionale n.16 1973, occorrerebbe un fondo di oltre 4 miliardi.

Da queste considerazioni discendono due indicazioni, la prima che è indispensabile approvare il rifinanziamento della legge regionale n. 16/1973, per non arrestare un processo di sviluppo delle strutture turistiche alberghiere già avviato con la prima applicazione della legge: la seconda che bisogna rivedere tutta la parte normativa ed il volume finanziario degli interventi regionali in direzione della ricettività alberghiera e turistica.

A questo riguardo devo sottolineare che la terza commissione ha già all'ordine del giorno un progetto di legge presentato dal gruppo Comunista rivolto ad un adeguamento della legge n. 16/1973 dal punto di vista programmatico e dal punto di vista finanziario.

D'altra parte l'assessore competente ha già annunciato un disegno di legge della Giunta rivolto agli stessi obiettivi, disegno che sarà presentato entro la fine del mese in corso, in modo che in Commissione si possa aprire un discorso unitario a questo obiettivo, che certamente non è in contrasto con quelli propri del fondo regionale per gli investimenti sociali e produttivi.

C'è infine da precisare che la somma di £. 800.000.000 per il finanziamento della legge in discussione è già iscritta sul bilancio del 1976 al capitolo 280 sotto la voce di contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive.

Essendo poi, l'anno in corso in fase avanzata e tenuto conto delle numerose istanze qui pervenute, si richiede la dichiarazione di

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

IL PRESIDENTE

urgenza, sicchè i competenti uffici regionali possano rapidamente avviare la prescritta istruttoria delle richieste avanzate.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flora', written in a cursive style.

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 4/7/73 n.16, concernente "Adeguamento della legge 1 2/3/68, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".

ART.1

Per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 4 luglio 1973, n.16 concernente: "Adeguamento della legge 12 marzo 1968 n.3 26, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" è autorizzato, nell'anno finanziario 1976, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.

ART. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800 milioni iscritto al capitolo 280 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art.20, n.3 della legge 1 2/3/68, n.326 e legge regionale 4/7/73, n.16)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1976, anche ~~se~~ per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

ART.3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n.16.

ART. 4

~~La presente legge regione è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.~~